



ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

il **Comune dell'Aquila**, rappresentato dal dott. Massimo Cialente, nella sua qualità di sindaco pro-tempore

e

- la società **ENEL Distribuzione S.p.A.**, società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via Ombrone n. 2, con Capitale Sociale int. vers. € 2.600.000.000/00, con Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05779711000, con REA di Roma n. 922436, qui rappresentata in persona dell'ing. Livio Giovanni Battista Maria Gallo, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2010, in qualità di beneficiaria delle agevolazioni finanziarie previste nella presente Convenzione.

PREMESSE

Visto:

- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti protezione civile»;
- l'articolo 67-ter, comma 1, del decreto legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, ha disposto il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, in particolare, che la ricostruzione ed ogni altro intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita in tali aree siano gestiti, a partire dal 16 settembre 2012, sulla base del riparto di competenze tra Stato, Regioni e Enti locali previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, con il prioritario scopo di assicurare il completo rientro nelle proprie abitazioni degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città di L'Aquila;
- l'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 ai commi 2 e 3 prevede, tra l'altro:

- l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico, con il compito prioritario di fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ed effettuare il monitoraggio finanziario ed attuativo degli interventi, nonché di contribuire alla promozione di iniziative per lo sviluppo economico del territorio;
- l'affidamento, al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo, al fine di indirizzare e dare impulso ai citati Uffici speciali, d'intesa con la regione Abruzzo e gli Enti locali ed in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti sul territorio;
- il provvedimento con cui è stato istituito l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila, con il compito di effettuare il monitoraggio finanziario ed attuativo degli interventi;
- la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 con cui, a valere sulle risorse del FSC di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 e alla delibera CIPE n. 35/2009, pari a 3.955 milioni di euro, viene disposta in favore delle Amministrazioni centrali e locali competenti l'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione ed al rilancio socio-economico della Città di L'Aquila, dei Comuni del cratere e delle altre aree della Regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile del 2009, con destinazione alle seguenti prioritarie finalità:
 - a) 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere.
 - b) 1.445 milioni di euro per l'edilizia privata, allo scopo di consentire il rientro delle popolazioni nelle rispettive abitazioni.
 - c) 450 milioni di euro, per l'edilizia pubblica, con particolare riferimento all'edilizia residenziale pubblica, all'edilizia scolastica, ai beni di interesse storico-culturale, al sistema viario e ad altri progetti ritenuti strategici, di cui 262 milioni di euro destinati alla Città di L'Aquila e 188 milioni di euro agli altri Comuni del cratere sismico.
 - d) 55 milioni di euro, per gli interventi di riparazione/ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei Comuni della Regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
 - e) 100 milioni di euro, per il sostegno delle attività produttive e della ricerca.
 - f) 15 milioni di euro, per l'assistenza tecnica relativa in particolare all'acquisizione di competenze specialistiche per consulenze sui restauri, predisposizione di gare ad evidenza pubblica di natura specialistica, conferimento di incarichi professionali (settore legale, urbanistico, ingegneristico), definizione delle azioni per lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei servizi legati alla smart-city.
- il Protocollo d'Intesa - *Accordo per la realizzazione del progetto: "L'infrastruttura Smart Grids per L'Aquila ed il suo ruolo nell'abilitazione di tecnologie e servizi per la Smart City"* - sottoscritto tra il Comune dell'Aquila e ENEL Distribuzione S.p.A. in data 21 marzo 2013, e avente ad oggetto la realizzazione di misure/interventi per lo sviluppo della rete di

distribuzione dell'energia elettrica in ottica Smart Grids nel territorio del Comune dell'Aquila finalizzato anche all'abilitazione di tecnologie e servizi per la Smart City.

Considerato:

- che, la sopra indicata delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, nell'ambito degli interventi riferibili all'Edilizia Pubblica – Tabella 2 - considera finanziabili tra i Progetti Strategici quelli relativi a *“site preparation, communication network, rete sensori, control room, sistemi di gestione”* con una riserva finanziaria di 17,500 milioni di euro;
- che ENEL Distribuzione S.p.A., il 7 marzo 2013, ha presentato al Comune dell'Aquila una proposta progettuale intitolata *“L'infrastruttura Smart Grids per L'Aquila ed il suo ruolo nell'abilitazione di tecnologie e servizi per la Smart City”* avente ad oggetto la realizzazione di interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione dell'energia elettrica in ottica Smart Grids, nel territorio del Comune dell'Aquila, finalizzato anche all'abilitazione di tecnologie e servizi per la Smart City, per un costo complessivo di 16,241 milioni di euro;
- che il Comune dell'Aquila ha acquisito, dall'Università dell'Aquila Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'Informazione matematica parere positivo sulla valutazione tecnico economica della proposta progettuale che è stata giudicata congrua, organica e funzionale;
- che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs n.79/1999, ENEL Distribuzione S.p.A. ha ottenuto, con Decreto Ministeriale del 13/10/2003 dal Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), il rilascio della Concessione in esclusiva per l'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in circa l'85% del territorio nazionale, tra cui il Comune dell'Aquila, interessato dalla proposta progettuale;
- che la Concessione di distribuzione di energia elettrica e l'annessa Convenzione stipulata tra Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) e ENEL Distribuzione S.p.A., stabiliscono che le funzioni di gestione, di manutenzione e di sviluppo delle reti distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione vengono esercitate, per quanto di competenza, dalla Concessionaria;
- che ENEL Distribuzione S.p.A., pertanto, è l'unico soggetto legittimato ad operare sulle proprie reti di distribuzione di energia elettrica e realizzare gli interventi e le misure necessarie per lo sviluppo delle reti previsti nella proposta progettuale, essendo il soggetto responsabile del funzionamento e della sicurezza delle reti medesime;
- che il Comune dell'Aquila, in considerazione di quanto sopra esposto, con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 18/3/2013 ha:
 - approvato la proposta progettuale (d'ora in poi *“Progetto”*) con un impegno di spesa pari a 16,241 milioni di euro, a valere sui fondi stanziati dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012;
 - individuato in ENEL Distribuzione S.p.A. il beneficiario della sovvenzione di 16,241 milioni di euro per la realizzazione del Progetto;

- deciso di definire, attraverso la stipula di un Accordo di Programma, tutti gli elementi di fatto e di diritto che regoleranno i rapporti tra il Comune dell'Aquila e ENEL Distribuzione S.p.A.;
- che il Comune dell'Aquila e ENEL Distribuzione S.p.A. concordano sull'opportunità e l'utilità di individuare e adottare, ove richiesto dagli interventi, un percorso autorizzativo organico e condiviso in grado di assicurare il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi, nonché lo snellimento ed il coordinamento degli iter autorizzativi;

Tutto ciò premesso e considerato

Il Comune dell'Aquila e ENEL Distribuzione S.p.A. convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto la realizzazione degli interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione dell'energia elettrica in ottica Smart Grids nel territorio del Comune dell'Aquila ed in aree limitrofe dei Comuni di Cagnano e Scoppito, di seguito complessivamente denominati "Progetto", con lo scopo di abilitare anche tecnologie e servizi per la Smart City.
2. Gli interventi da realizzare, i costi e la tempistica del Progetto sono definiti in dettaglio nell'Allegato 1 – Documento esecutivo di progetto.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

1. Per l'attuazione del Progetto di cui all'art. 2 il Comune dell'Aquila, con il presente Accordo di Programma, concede ad ENEL Distribuzione S.p.A. una Sovvenzione di 16,241 milioni di euro, a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse della citata delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.
2. Eventuali riduzioni dei costi sostenuti rispetto all'importo di cui al comma precedente, generati da economie e/o ribassi d'asta e da interessi maturati sul deposito delle anticipazioni, devono essere utilizzati da Enel Distribuzione per la realizzazione di ulteriori interventi in linea con le caratteristiche del "Progetto", previa approvazione da parte del Comune dell'Aquila da emettersi entro 30gg. dalla formale richiesta di Enel Distribuzione. Trascorsi i suddetti 30gg. senza riscontro da parte del Comune, la richiesta si intende tacitamente approvata.
3. ENEL Distribuzione S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che gli investimenti oggetto di Sovvenzione non saranno rilevanti ai fini della determinazione della tariffa che rappresenta l'unica forma di remunerazione degli investimenti effettuati da ENEL Distribuzione S.p.A.. Quindi la Sovvenzione concessa, definita secondo il metodo del "deficit di finanziamento", non rappresenta Aiuto di Stato per carenza dei requisiti di "Vantaggio" e "Incidenza sul commercio infracomunitario".

4. ENEL Distribuzione S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che gli investimenti oggetto di Sovvenzione non genereranno incremento di valore dei propri assets in quanto non entreranno a far parte della RAB (Regulatory Asset Base), che rappresenta il valore riconosciuto dal Regolatore al Capitale dell'Azienda Regolamentata.
5. Tutte le spese relative al Progetto dovranno essere gestite da ENEL Distribuzione S.p.A. con contabilità tale da garantire la tracciabilità separata dalla contabilità ordinaria. La data di ammissibilità delle spese relative al Progetto decorre dalla stipula del presente Accordo, ad eccezione delle sole spese di progettazione la cui data di ammissibilità è stabilita a partire dal 1 gennaio 2013.

Articolo 4 - Modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse

1. Le risorse finanziarie indicate all'articolo 3 saranno erogate ad ENEL Distribuzione S.p.A., a titolo di contributo in conto capitale per il Progetto di cui all'Allegato 1, come segue:
 - a. dietro presentazione di richiesta di erogazione a titolo di anticipazione nella misura massima del 15% dell'intera Sovvenzione, da scomputare proporzionalmente dalle successive erogazioni intermedie.
 - b. dietro presentazione di richieste di erogazioni intermedie, al massimo 2 per anno solare, corredate da rendicontazione analitica delle spese effettuate e da una relazione sull'avanzamento del Progetto fino a concorrenza del 80% dell'importo massimo complessivo.
 - c. dietro presentazione di richiesta di erogazione del saldo pari al 20% dell'importo massimo complessivo, corredata dalla rendicontazione finale di spesa riferita al complesso delle spese sostenute ed accompagnata dalla relazione di collaudo delle opere eseguite, da presentare entro 6 mesi dalla data di completamento del Progetto.
3. Le specifiche riguardanti le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione sono definite in dettaglio nell'Allegato 2 - "Linee guida per la rendicontazione delle spese".
2. Le richieste di pagamento e le rendicontazioni analitiche sono sottoscritte dal legale rappresentante di ENEL Distribuzione S.p.A. o da un Delegato munito di apposita procura, che assume pertanto ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al fatto che la rendicontazione sia conforme a quanto indicato nelle "Linee guida per la rendicontazione delle spese".
3. La documentazione di spesa è conservata presso ENEL Distribuzione S.p.A. per non meno di tre anni dalla chiusura del Progetto e viene resa, in copia conforme, per gli accertamenti e verifiche al Comune dell'Aquila e degli altri organismi preposti al controllo unitamente alle rendicontazioni intermedie e finale.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono versate, entro 45 giorni dalla presentazione delle singole richieste di erogazione, sull'apposito conto corrente bancario c/c 06828 1000 11539 (COORDINATA IBAN: IT73 X030 6905 0201 0000 0011 539), intestato a ENEL Distribuzione S.p.A..

Articolo 5 - Monitoraggio qualitativo degli interventi, valutazione e diffusione dei risultati

1. Con cadenza semestrale è convocato, a cura del Comune dell'Aquila, un incontro tra i firmatari del presente Accordo di Programma, finalizzato ad esaminare l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Progetto e a risolvere eventuali criticità nella realizzazione dei singoli interventi.

Articolo 6 – Adempimenti e obblighi delle Parti

1. ENEL Distribuzione S.p.A. si impegna a realizzare il Progetto in conformità con la normativa vigente, in particolare la normativa comunitaria sulla concorrenza, sugli appalti e sulla protezione ambientale, nonché la normativa in materia urbanistica e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e la normativa speciale eventualmente applicabile alle opere da realizzare. Le Parti si danno atto, in particolare, del rispetto di ogni disposizione di legge in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
2. ENEL Distribuzione S.p.A. si impegna a non richiedere per le spese oggetto del presente Accordo di Programma altre agevolazioni previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
3. Il Comune dell'Aquila si impegna, per quanto di competenza e sulla base delle norme vigenti, a provvedere, nei tempi e nei modi debiti, sulle richieste di rilascio delle autorizzazioni eventualmente necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti relativi al Progetto.
4. ENEL Distribuzione S.p.A. si impegna alla consegna delle opere del Progetto entro trenta mesi a decorrere dalla Firma del presente Accordo di Programma. Il rispetto della suddetta tempistica di realizzazione, con esclusivo riferimento agli interventi del Progetto la cui messa in opera necessita di opere infrastrutturali propedeutiche ed esterne al perimetro di attività di Enel Distribuzione (sistema dei sottoservizi/cunicolo), sarà subordinato alla messa a disposizione, a favore di Enel Distribuzione S.p.A., da parte del Comune dell'Aquila entro il 20° mese dalla firma del presente Accordo di Programma, del completo e funzionale sistema dei sottoservizi/cunicolo nell'ambito del centro storico della Città dell'Aquila in cui Enel Distribuzione, solo a seguito di tale messa a disposizione, provvederà alla posa dell'attuale rete aerea di bassa tensione e della rete di media-bassa tensione interrata. Ogni scorrimento di tale adempimento rispetto al 20° mese, relativamente alla messa a disposizione del sistema dei sottoservizi/cunicolo da parte del Comune, si rifletterà sul termine di completamento del Progetto, senza configurarsi come inadempimento da parte di Enel Distribuzione e quindi senza alcun pregiudizio per il finanziamento.
5. ENEL Distribuzione S.p.A. si impegna a richiedere il CUP (codice Unico di Progetto), comunicando lo stesso al Comune dell'Aquila, da indicare su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al Progetto, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 11, legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione). Le parti si impegnano inoltre ad adempiere, ciascuna per la propria parte, a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed in particolare a quelli di cui all'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Articolo 7 - Revoca della sovvenzione

1. Il Comune dell'Aquila si riserva il diritto di revocare in tutto o in parte la sovvenzione di cui all'art. 3 in caso di gravi ritardi e/o reiterate inadempienze di ENEL Distribuzione S.p.A. nella realizzazione del Progetto ovvero in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei singoli interventi del Progetto nei tempi previsti per ritardi o inadempienze esclusivamente imputabili a ENEL Distribuzione S.p.A..
2. Nei casi di revoca per propria inadempienza, ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà, pertanto, restituire le somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi legali, fatta salva, in ogni caso, la quota parte corrispondente al costo delle opere effettivamente eseguite.

Articolo 8 - Proprietà, manutenzione e gestione degli impianti

1. Gli impianti, i manufatti, le opere e le pertinenze connesse alla realizzazione del Progetto resteranno di proprietà di ENEL Distribuzione S.p.A. (insieme con le correlate proprietà intellettuali e il know how), che si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Articolo 9 – Durata

1. Il presente Accordo di Programma avrà termine con l'erogazione della quota a saldo della Sovvenzione a favore di ENEL Distribuzione S.p.A., come previsto all' art. 4, comma 1.

Articolo 10 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione da inviarsi in relazione al presente Accordo di Programma dovrà, salvo ove diversamente previsto, essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax o PEC, ai seguenti indirizzi e/o numeri di telefax:

- a. se al Comune dell'Aquila
Comune dell'Aquila
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L'Aquila
Pec: protocollo@comune.laquila.postacert.it
- b. se a ENEL Distribuzione S.p.A.:
Divisione Infrastrutture e Reti
FTC Sviluppo Reti
Unità Supporto Operativo Finanziamenti
Via Ombrone, 2 - 00198 Roma
Fax: 06 83052492

2. Le comunicazioni inviate a mezzo fax dovranno essere prontamente confermate a mezzo lettera, fermo restando che la mancata ricezione di tale lettera non avrà effetto sulla validità della comunicazione inoltrata via fax.

Articolo 11 - Consenso al trattamento dei dati, riservatezza e codice etico

1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm., per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo di Programma.
2. Le parti manterranno la riservatezza sulle informazioni scambiate nell'ambito del presente Accordo di Programma e sui documenti (compresi quelli tecnico-economici) indicati come "riservati".
3. ENEL Distribuzione S.p.A., come le altre società del Gruppo ENEL, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo www.enel.com, sezione "Gruppo -> Governance -> Il nostro modello".

Articolo 12 – Controversie

1. Per ogni controversia insorgente dal presente Accordo di Programma è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro della Città dell'Aquila

Articolo 13 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 14 – Registrazione

1. Le spese e gli eventuali oneri derivanti dalla registrazione del presente Accordo di Programma saranno a carico di ENEL Distribuzione S.p.A. e saranno ammessi tra le spese rendicontabili.

Art. 15 – Allegati

1. Fanno parte integrante della presente Convenzione i seguenti allegati:
Allegato 1 - nell'Allegato 1 – Documento esecutivo di progetto.
Allegato 2 - Linee guida per la rendicontazione delle spese.

Per il Comune dell'Aquila:

Dott. Massimo Cialente

Per ENEL Distribuzione S.p.A.:

Ing. Livio Giovanni Battista Gallo

L'Aquila, 10 dicembre 2013

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti sottoscrivono espressamente la clausola 12 (foro esclusivo)

Per il Comune dell'Aquila:

Dott. Massimo Cialente

Per ENEL Distribuzione S.p.A.:

Ing. Livio Giovanni Battista Gallo

L'Aquila, 10 dicembre 2013